

**CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA****ANNO 2024****26 gennaio 2024****Ruolo Generale n. 192 el 26 gennaio 2024****APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL CRIMINE DI
GENOCIDIO NELLA STRISCIA DI GAZA****(SUDAFRICA v. ISRAELE)****RICHIESTA DI PRESCRIZIONE DI MISURE PROVVISORIE****ORDINANZA**

Presenti: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudici Ad Hoc Barak, Moseneke;

Cancelliere Gautier.

La Corte internazionale di giustizia, composta come sopra, dopo aver deliberato, visti gli articoli 41 e 48 dello Statuto della Corte e gli articoli 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte,

Adotta la seguente ordinanza

(Omissis).

75. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte conclude che sono soddisfatte le condizioni richieste dal suo Statuto per indicare le misure provvisorie. È quindi necessario, in attesa della sua decisione definitiva, che la Corte indichi talune misure volte a tutelare i diritti rivendicati dal Sudafrica che la Corte ha ritenuto plausibili (v. punto 54 supra).

76. La Corte ricorda che, ai sensi del suo statuto, ha il potere di indicare, in sede di richiesta di misure provvisorie, misure che sono, in tutto o in parte, diverse da quelle richieste. L'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento della Corte fa esplicito riferimento a tale competenza della Corte. La Corte ha già esercitato tale potere in diverse occasioni in passato (v., ad esempio, Applicazione di - 23 - Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), Misure provvisorie, Ordinanza del 23 gennaio 2020, Recueil 2020, pag. 28, par. 77).

77. Nel caso di specie, dopo aver esaminato i termini delle misure provvisorie richieste dal Sudafrica e le circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che le misure da indicare non debbano necessariamente essere identiche a quelle richieste.

78. La Corte ritiene che, per quanto riguarda la situazione sopra descritta, Israele debba, conformemente ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, nei confronti dei palestinesi a Gaza, adottare tutte le misure in suo potere per impedire la commissione di tutti gli atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo II della presente Convenzione, in particolare:

- a) l'uccisione di membri del gruppo;
- b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
- (c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per provocare la sua distruzione fisica in tutto o in parte; e



d) l'imposizione di misure volte a prevenire le nascite all'interno del gruppo.

La Corte ricorda che tali atti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo II della Convenzione quando sono commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo in quanto tale (v. supra, paragrafo 44). La Corte ritiene inoltre che Israele debba garantire con effetto immediato che le sue forze militari non commettano nessuno degli atti sopra descritti.

79. La Corte ritiene inoltre che Israele debba adottare tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l'istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio nei confronti di membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza.

80. La Corte ritiene inoltre che Israele debba adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e di assistenza umanitaria urgentemente necessari per far fronte alle avverse condizioni di vita affrontate dai palestinesi nella Striscia di Gaza.

81. Israele deve inoltre adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo II e dell'articolo III della Convenzione sul genocidio contro membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza.

82. Per quanto riguarda la misura provvisoria richiesta dal Sudafrica in base alla quale Israele deve presentare alla Corte una relazione su tutte le misure adottate per dare esecuzione alla sua ordinanza, la Corte ricorda che essa ha il potere, come previsto dall'articolo 78 del regolamento della Corte, di chiedere alle parti di fornire informazioni su qualsiasi questione connessa all'attuazione delle misure provvisorie da essa indicate. Alla luce delle misure provvisorie specifiche che ha deciso di indicare, la Corte ritiene che Israele debba presentare alla Corte una relazione su tutte le misure adottate per dare attuazione a tale ordinanza entro un mese, a decorrere dalla data della presente ordinanza. La relazione così fornita sarà quindi comunicata al Sudafrica, che avrà la possibilità di presentare alla Corte le sue osservazioni al riguardo.

83. La Corte ricorda che le sue ordinanze sulle misure provvisorie ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto hanno effetto vincolante e creano quindi obblighi giuridici internazionali per qualsiasi parte destinataria delle misure provvisorie [Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione russa), misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), p. 230, par. 84).

84. La Corte ribadisce che la decisione emessa nel presente procedimento non pregiudica in alcun modo la questione della competenza della Corte a conoscere del merito della causa o le questioni relative alla ricevibilità del ricorso o al merito stesso. Essa lascia impregiudicato il diritto dei governi della Repubblica sudafricana e dello Stato d'Israele di presentare argomenti in merito a tali questioni.

85. La Corte ritiene necessario sottolineare che tutte le parti in conflitto nella Striscia di Gaza sono vincolate dal diritto internazionale umanitario. È profondamente preoccupato per la sorte degli ostaggi rapiti durante l'attacco in Israele del 7 ottobre 2023 e detenuti da allora da Hamas e da altri gruppi armati, e ne chiede il rilascio immediato e incondizionato.

86. Per questi motivi, LA CORTE, prescrive le seguenti misure provvisorie [con quindici voti favorevoli e due contrari, sono richiamate le sopra indicate misure]

(Omissis).